

ALLEGATO A

ARTICOLI DEL PROTOCOLLO	LINEE GUIDA
<p style="text-align: center;">Art. 1 (Finalità)</p> <p>Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità che attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere pubbliche mira ad incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere.</p>	<p>L'applicazione del presente protocollo si riferisce al solo settore delle opere pubbliche; conseguentemente sono interessati tutti i Servizi/Aree che si occupano di affidamento e realizzazione delle opere pubbliche.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Controlli antimafia)</p> <p>Le stazioni appaltanti si impegnano a richiedere alla Prefettura di Modena le informazioni antimafia di cui all'art.10 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, oltre che nei casi ivi contemplati anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.000,00 euro, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 50.000 euro e in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili": trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell'art.118 D.Lgs. 12.4.2006, n.163), servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.</p>	<p>Le richieste di informazione antimafia sia per i subcontratti di importo superiore a 50.000 euro, sia per le forniture e servizi sensibili, verranno acquisite esclusivamente con riferimento ai contratti d'appalto superiori a 250.000</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p style="text-align: center;">(Informative antimafia)</p> <p>Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti</p>	<p>L'ufficio contratti provvede ad inviare la richiesta della informativa antimafia per l'aggiudicataria alla Prefettura competente, in</p>

<p>acquisiranno tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub-contraenti con riferimento anche al legale rappresentante ed agli assetti societari, nonché i relativi certificati camerali con dicitura antimafia.</p> <p>Esperate le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti, i dati suddetti e i relativi certificati camerali dovranno essere comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.</p> <p>Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la stazione appaltante procederà anche in assenza dell'informativa, previa acquisizione del certificato camerale con dicitura antimafia.</p> <p>Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la stazione appaltante non procede alla stipula del contratto di appalto, ovvero revoca l'aggiudicazione o nega l'autorizzazione al subappalto, e intima all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.</p> <p>Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la stazione appaltante inoltrerà la richiesta alla Prefettura – U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura della Provincia ove ha sede la struttura appaltante e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, che le stesse vengano effettuate in attuazione del presente Protocollo.</p>	<p>relazione alla sede legale della stessa, e per conoscenza alla Prefettura di Modena a cui invia anche l'elenco delle imprese partecipanti.</p> <p>Per i sub-appalti, sub-contratti e/o forniture e servizi “sensibili” provvederanno a richiedere l'informativa antimafia i Servizi/Aree che hanno disposto l'affidamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Clausole)</p> <p>Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la stazione appaltante prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:</p>	<p>Il Servizio proponente precederà ad inserire nel bando /lettera di invito le clausole previste al presente articolo.</p>

<p>1) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e le stazioni appaltanti procederanno alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;</p> <p>2) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;</p> <p>3) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa aggiudicataria.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 5 (Monitoraggio)</p> <p>Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contrattanti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.</p> <p>Le stazioni appaltanti manterranno una banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e concessione per un importo superiore ad € 250.000,00 e delle imprese sub-appaltatrici o comunque esecutrici di opere o lavori di importo superiore ad € 50.000,00, ovvero per i servizi e forniture di cui all'art. 2, indipendentemente dall'importo, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione nonché dei titolari delle imprese individuali e la trasmetteranno periodicamente (ogni 2 mesi) in formato elettronico alla</p>	<p>Premesso che la Prefettura è già in possesso di tutte le informazioni relative alla attività di monitoraggio di cui al presente articolo 5 che vengono fornite mediante la richiesta d'informativa, ogni servizio competente provvede ad inviare le modifiche alla compagine societaria comunicate dalle imprese aggiudicatarie, sub-appaltatrici e comunque esecutrici di opere e lavori.</p>

<p>Prefettura. Oltre le informazioni e certificazioni antimafia la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Informativa atipica)</p> <p>Nell'applicazione del presente Protocollo, i controlli che diano un esito corrispondente alle informazioni di cui al combinato disposto dell'art. 1, septies, D.L. 6/9/1982 n. 629 (conv. nella legge 12/10/1982, n. 726) e dell'art. 10, comma 9, DPR 3/6/1998 n. 252 (cd. Informazioni atipiche) consentono alla stazione appaltante di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere dalla procedura e da ogni subcontratto l'impresa cui le informazioni si riferiscono con conseguente risoluzione dei contratti in corso.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 7 (Informazioni e denuncia di richieste illecite)</p> <p>Le stazioni appaltanti si impegnano sia direttamente sia con apposite clausole da inserire nei bandi e negli appalti a far sì che le imprese appaltatrici e le eventuali imprese sub-contraenti presentino autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni illecita richiesta di denaro od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o di un suo dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 8 (Subappalti)</p> <p>Le Stazioni appaltanti valuteranno la possibilità di inserire nei bandi e nei contratti clausole volte a limitare i subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di</p>	<p>Per motivi di legittimità rispetto al principi comunitari sulla libertà di impresa si ritiene di non inserire nei bandi di gara il contenuto dell'art.8 del protocollo.</p>

<p>aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.</p>	<p>dell'art.8 del protocollo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>(Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi)</p> <p>Le stazioni appaltanti verificheranno il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici e delle eventuali imprese subappaltatrici.</p> <p>Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice sarà subordinato alla previa dimostrazione, da parte della medesima, dell'avvenuto versamento, da parte della stessa e dell'impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.</p>	<p>Il controllo del personale che opera nel cantiere viene effettuato dall'Ispettorato del lavoro e tramite altri strumenti quale la denuncia di inizio attività all'INAIL ecc., inoltre, la stazione appaltante ha già previsto nei capitolati l'onere, a carico delle imprese che intervengono nel cantiere stesso, della tenuta delle scritture di cantiere, da mettere a disposizione anche dell'ispettorato del lavoro, quali il libro unico del lavoro (per i lavoratori extracomunitari anche il permesso o la carta di soggiorno), eventuali comunicazioni di assunzione, il Durc (che viene inoltre richiesto in tutte le fasi di esecuzione del contratto come previsto dalle norme in vigore) ecc...</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>(Sicurezza sul lavoro)</p> <p>Le stazioni appaltanti si impegneranno affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificheranno (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della legge 136/2010, richiamando nei bandi di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.</p> <p>Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, le Stazioni appaltanti risolveranno i contratti ed escluderanno dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.</p>	

<p style="text-align: center;">Art. 11 (Flussi finanziari)</p> <p>Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), le stazioni appaltanti sono chiamate al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" come modificato dal D.L. 187/2010. Esse, pertanto, sono tenute ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o concessionario di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche e Poste Italiane S.p.A.</p> <p>Le medesime stazioni appaltanti provvederanno altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti di analoga clausola.</p> <p>In entrambi i casi, in caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale nonché alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.</p>	
<p style="text-align: center;">Art 12</p> <p>(Efficacia giuridica del Protocollo di Legalità)</p> <p>Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate dal presente protocollo le Stazioni appaltanti firmatarie ne cureranno l'inserimento nei bandi, prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori di importo superiore a 250.000 euro.</p> <p>In particolare, le Stazioni appaltanti riporteranno nei contratti le clausole elencate in allegato al presente protocollo, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.</p> <p>Il presente protocollo ha la durata di 2 anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione.</p>	<p>Le clausole saranno predisposte nel testo così come di seguito riformulato, al fine d integrarlo o correggerlo rispetto al testo del protocollo .</p>

<p>ALLEGATO CLAUSOLE CONTRATTUALI</p> <p>Clausola n. 1 La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2010 presso la Prefettura di Modena tra l'altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/modena, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.</p>	<p>(testo riformulato nelle parti in grassetto)</p> <p>La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 31.03.2011 presso la Prefettura di Modena tra l'altro consultabile al sito http://www.prefettura.it/modena e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad esclusione dell'art.8 del protocollo sottoscritto in data 31.3.2011 e delle integrazioni e/o correzioni sotto riportate.</p>
<p>Clausola n. 2 La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.</p>	<p>La sottoscritta impresa si impegna a comunicare – prima dell'inizio dei lavori - alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.</p> <p>In via eccezionale, qualora non sia stato possibile inserire una ditta nell'elenco sopraccitato, l'aggiudicatario dovrà allegare alla comunicazione, di cui all'art. 118 comma 11 ultimo capoverso D.lgs. 163/2006, l'informativa della Prefettura acquisita dallo stesso .</p>
<p>Clausola n. 3 La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).</p>	<p>La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente, alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari o di un suo dipendente (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).</p>
<p>Clausola n. 4 La sottoscritta impresa si impegna a</p>	<p>La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione</p>

<p>segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.</p>	<p>della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.</p>
<p>Clausola n. 5 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.</p>	<p>Idem,</p> <p>si propone inoltre di aggiungere anche</p> <p>l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa aggiudicataria (vedasi art. 4 del protocollo).</p>
<p>Clausola n. 6 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul</p>	<p>Idem</p>

<p>lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.</p>	
<p>Clausola n. 7 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.</p>	<p>Idem</p>
<p>Clausola facoltativa in relazione alla previsione di cui all'art. 8 del Protocollo. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.</p>	<p>Da non inserire</p>